



TITOLO PRIMO
ORGANI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

SEZIONE V
GLI

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N.79 del 29 novembre 2019

Art. 1 - Compiti e funzioni dell'insegnante di sostegno

Il docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare. Per questa ragione:

- Prende visione dei documenti contenuti nei fascicoli personali degli alunni (in segreteria); la documentazione può essere solo consultata ma non fotocopiata, fotografata o portata a casa.
- Utilizza la modulistica d'istituto relativa agli alunni disabili, reperibile sul sito della scuola.
- Firma il registro di classe.
- Partecipa a tutti i consigli di interclasse o di classe, alle riunioni di programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni della classe di cui è titolare.
- Vota per qualsiasi decisione del consiglio di classe, relativa ad ogni alunno della classe. Se i docenti di sostegno della classe sono due, il voto espresso è uno.
- Mantiene frequenti contatti con i genitori, gli assistenti educativi e, se necessario, con gli specialisti.
- Concorda direttamente con le famiglie le modalità più idonee da adottare per la consegna delle comunicazioni e delle circolari distribuite in classe.
- Redige il P.D.F e il P.E.I. in collaborazione con gli insegnanti disciplinari, i genitori e gli operatori socio-sanitari.
- Si coordina con i docenti di classe, in vista delle interrogazioni e dei compiti in classe.
- Propone la strutturazione di prove equipollenti o differenziate, d'intesa con il docente curricolare, qualora l'alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni della classe.
- In caso di assenze prolungate, è tenuto a contattare la famiglia per avere notizie in merito all'alunno.
- Svolge attività sistematica di osservazione dell'alunno nel contesto della classe
- Svolge prevalentemente il suo lavoro all'interno della classe, per favorire il più possibile l'integrazione dell'alunno diversamente abile.
- Mette a disposizione le proprie competenze e si confronta con i colleghi sulle problematiche relative agli apprendimenti e ai comportamenti degli alunni.

Art.2- Criteri utilizzo docenti di sostegno per la sostituzione di docenti curricolari

In presenza dell'alunno con disabilità, il docente di sostegno non dovrebbe essere utilizzato per la sostituzione di un collega assente in altra classe (Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità: "l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto"); ma lo si può fare "in casi eccezionali non altrimenti risolvibili" (Nota MIUR n. 9839 dell'8 novembre 2010), se non è possibile ricorrere a docenti con ore a disposizione o con l'attribuzione di ore eccedenti.

L'insegnante di sostegno è contitolare della classe in cui è presente l'alunno disabile e non solo dell'alunno a lui affidato (D.Lgs. 297/1994 art. 315 co. 5, O.M. 90/2001 art. 15 co. 10, D.P.R. 122/2009 artt. 2 c. 5 e 4 c. 1) e la sua funzione non viene meno quando è assente il docente curricolare.



Se l'alunno disabile, per la cui integrazione il docente di sostegno è stato nominato, è assente, il docente di sostegno resta a disposizione della comunità scolastica e può essere utilizzato per supplenze, come accade per tutti i docenti che hanno ore a disposizione

Art.3 - Orario servizio

L'orario dell'insegnante di sostegno è uguale a quello dei docenti dell'ordine di scuola di servizio.

- Scuola dell'infanzia: 25 ore settimanali e l'incontro mensile di programmazione di 2 ore.
- Scuola primaria: 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione settimanale.
- Scuola secondaria di primo grado: 18 ore settimanali.

L'orario deve essere didatticamente funzionale ai bisogni dei singoli alunni disabili e andrà concordata con i colleghi e con il docente referente per il sostegno. Deve, perciò, tener conto delle specifiche esigenze dell'alunno disabile, evitando e/o limitando la compresenza, per lo stesso, di più figure professionali, così da garantire la maggior copertura settimanale possibile.

Art.4 - Incontri con i genitori

L'insegnante di sostegno gestisce i rapporti con la famiglia, costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla restituzione di una immagine dell'alunno che ne comprenda le difficoltà, ma soprattutto le potenzialità e le risorse, in una prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia e di persona adulta. Nella sua attività punta anche a riconoscere e ad attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie.

Si consiglia di incontrare le famiglie degli alunni certificati ad inizio anno scolastico, per aggiornare la situazione dopo le vacanze e il rientro a scuola.

Art.5 - Documentazione

Diagnosi Funzionale

Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede nella struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n.104 del 1992. Diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità della disabilità ma deve tenere particolarmente conto delle potenzialità dell'alunno. Questo documento viene redatto dall'unità multidisciplinare (medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale), deve essere conservato nel fascicolo personale dell'alunno, è riservato in quanto si riferisce a dati personali sensibili, tutelati dalla legge sulla privacy (non è consentito fare fotocopie della diagnosi funzionale). L'USL si impegna a compilare la DF in tempo per l'assegnazione del personale di sostegno e ad aggiornarla ad ogni passaggio di grado scolastico. La Diagnosi Funzionale è il punto di partenza per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale.

Profilo dinamico funzionale

Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).

Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

IL PDF deve essere redatto in via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore.



Il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria.

Profilo di Funzionamento

Con decorrenza dal 1 settembre 2019, il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

Il PF è redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, secondo i criteri del modello della Classificazione ICF, quindi biopsicosociale e non solo sanitario. Alla redazione del Profilo di Funzionamento partecipano da 3 a un massimo di 4 professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia più almeno due tra terapeuta della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante dell'Ente Locale). A questi si aggiunge la collaborazione dei genitori, la partecipazione dell'alunno - "nella massima misura possibile" - e della scuola nella persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato in sostegno didattico.

Viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona e definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica. Il PF è un documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Il PEI viene definito univocamente come "facente parte del progetto individuale" (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come summa onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità. All'art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il PEI deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici. Inoltre "va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre". Il decreto, inoltre, specifica che la "partecipazione attiva" degli studenti interessati deve essere "assicurata" all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11), in sede di definizione del proprio progetto educativo individuale.

Piano Educativo Individualizzato PEI e PEI in ICF

Per la stesura del PEI è necessario prendere visione della documentazione conservata nel fascicolo personale riservato dell'alunno, conservata in segreteria. L'insegnante di sostegno potrà condividere le informazioni più rilevanti con i colleghi curricolari durante il primo Consiglio di sezione/classe, al fine di favorire la prima formulazione di una strategia di lavoro comune. Per la stesura del PEI è necessaria poi l'osservazione sistematica dell'alunno per valutare personalmente le potenzialità e le difficoltà, oltre alle dinamiche relazionali manifestate nei confronti dei compagni di classe e dei docenti.

Il PEI viene redatto "congiuntamente" dall'insegnante di sostegno, dagli insegnanti curricolari, dall'assistente, dagli operatori dell'Asl o Centri accreditati, con la collaborazione della famiglia, entro il 30 novembre e puntualmente verificato con frequenza quadrimestrale.

La programmazione didattico-educativa ivi contenuta va concordata con i docenti della classe.

Il Consiglio di Classe stabilisce se far raggiungere all'alunno gli obiettivi della classe, obiettivi minimi rispetto alle programmazioni disciplinari o se far seguire programmazioni differenziate in tutte o in alcune discipline. Al termine dell'anno scolastico viene predisposta, in collaborazione con gli insegnanti della classe, una relazione finale che contiene indicazioni precise sugli apprendimenti e sulla crescita dell'alunno durante l'anno scolastico ed, eventualmente, indicazioni su successivi interventi che si ritengono necessari.

Verifiche intermedie e finali del P.E.I.



Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici (insegnanti di classe e sostegno); per la verifica finale (entro maggio) gli operatori dei servizi A.S.L. o Centri accreditati e genitori dell'alunno.

Il PEI viene firmato dall'insegnante di sostegno e dal coordinatore di classe (per la scuola secondaria di primo grado), mentre per la scuola dell'infanzia e della primaria da tutti i docenti del team (sez./ classe). La prima riunione viene fatta a inizio d'anno e in quella sede vengono definiti gli obiettivi generali di cui l'insegnante deve tener conto per stilare le programmazioni; la seconda a metà anno (Febbraio - Marzo), serve a valutare l'andamento della programmazione stessa. Viene effettuata in questa sede un'ipotesi di richiesta di ore per il sostegno (richiesta organico) e di ore di assistenza per il successivo anno scolastico. Inoltre, solo per i ragazzi che terminano la Scuola Secondaria di 1° grado, si cercherà di orientare la famiglia nella scelta della Scuola Secondaria di 2° grado più attinente all'alunno. La terza riunione viene fatta a fine anno (maggio), per una valutazione dei risultati raggiunti. E' cura dell'insegnante accertarsi che i genitori abbiano ricevuto la convocazione (per gli alunni stranieri, che abbiano compreso il senso della convocazione e conseguentemente vengano sollecitati a partecipare). Gli insegnanti di sostegno dovranno concordare direttamente con la famiglia, le modalità più idonee da adottare per la consegna delle comunicazioni e delle circolari distribuite in classe.

Assistenti educativi per le relazioni sociali

Gli assistenti educativi sono una risorsa importante per la scuola: vengono assegnati su progetti educativi che prevedono la figura di un mediatore, facilitatore delle relazioni e delle autonomie personali degli alunni diversamente abili. Sono richiesti dal servizio di neuropsichiatria infantile. Sono parte integrante del progetto educativo predisposto sull'alunno/a, pertanto:

- partecipano alla stesura e verifica della progettazione;
- svolgono attività individualizzate predisposte dall'insegnante di sostegno all'interno o all'esterno dell'aula (come da piano di lavoro inserito nel PEI);
- si alternano nell'orario scolastico con i docenti di sostegno, secondo i criteri stabiliti e il piano educativo individualizzato;
- possono partecipare ai progetti, alle uscite didattiche previste per la classe (in questo caso non sono responsabili degli alunni, deve essere quindi previsto un congruo numero di docenti accompagnatori);
- devono essere presenti agli incontri con le famiglie e gli operatori socio-sanitari.

Si ricorda che gli assistenti educativi non hanno responsabilità sulla classe, ma solo sull'alunno con certificazione, pertanto non è possibile affidare a loro piccoli o grandi gruppi all'esterno della classe.

Art.6 - Scadenze per l'a.s. 2019/2020

La modulistica prodotta va redatta e consegnata per la Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado in duplice copia (una per il registro dell'insegnante di sostegno, l'altra per la segreteria, che confluirà nel fascicolo personale dell'alunno; l'altra verrà consegnata alla famiglia che ne farà richiesta).

Consegna del PEI

- Per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria: 30 novembre 2019;
- Per i docenti della scuola secondaria di primo grado: o in versione digitale da parte del docente di sostegno inviata per email all'insegnante referente per eventuali correzioni; o in versione cartacea firmata dall'insegnante di sostegno, dal Dirigente, dal team, dal Coordinatore di classe e dalla famiglia, in un incontro di condivisione, consegnata in Segreteria in duplice copia;
- Il PEI deve essere concordato con i docenti di classe e consegnato alla funzione strumentale entro il 15 novembre e in ogni caso redatto entro la scadenza indicativa del 30 novembre;
- Una copia del PEI verrà consegnata - solo su richiesta scritta - alla famiglia;



- Nuova segnalazione 31 gennaio 2020.

Consegna relazione finale

Al termine dell'anno scolastico l'insegnante di sostegno predispone, in collaborazione con gli insegnanti della classe, una relazione finale che contiene indicazioni precise sugli apprendimenti e sulla crescita dell'alunno durante l'anno scolastico ed, eventualmente, indicazioni su successivi interventi che si ritengono necessari. Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado la relazione dovrà contenere anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte ed orale, i criteri di valutazione. La consegna della relazione finale viene fissata al termine dell'attività didattica.

Produzione e consegna verbali

Il docente di sostegno, in accordo con il Coordinatore della Classe e la Funzione Strumentale, si occuperà di coordinare i rapporti con gli specialisti secondo le seguenti indicazioni e definirà:

- la data degli incontri,
- la compilazione, al termine di ogni incontro del verbale, da allegare al fascicolo dell'alunno entro una settimana dalla data dell'incontro.

I verbali prodotti verranno così disposti e consegnati per la scuola dell'infanzia, per scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado in duplice copia (una per il registro dell'insegnante di sostegno e l'altra per la segreteria, che confluirà nel fascicolo personale dell'alunno).

Art.7 - Valutazione degli alunni con disabilità

La valutazione va intesa come momento formativo fondamentale del percorso pedagogico/didattico, deve analizzare e descrivere il processo di apprendimento attraverso la raccolta di informazioni attendibili sul modo con il quale procede l'alunno nel suo itinerario scolastico. Inoltre, deve essere formativa, in quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la conferma o la modifica del percorso, individuando le potenzialità e le carenze di ciascun alunno. Infine, essa concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo avviando l'alunno stesso all'autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé. La valutazione scolastica coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento. Dovrà tener presente diversi fattori: livello di partenza, impegno personale, capacità individuali, progresso/evoluzione di tali capacità. Di conseguenza dovrà essere "trasparente e condivisa" da tutti coloro che sono coinvolti nel processo educativo dell'alunno e sarà espressa con voto in decimi. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:

- uguale a quella della classe
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati; l'alunno segue gli obiettivi individualizzati del suo P.E.I., riconducibili ai programmi ministeriali, ma semplificati e adattati al suo livello di apprendimento.
- differenziata nel caso in cui gli obiettivi del P.E.I. siano differenziati e cioè non riconducibili ai programmi ministeriali (disabilità grave di tipo cognitivo).

Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - MIUR prot. 4274 del 4/08/2009).

Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, dal docente di sostegno in accordo con i docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del



conseguimento del diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsto dal PEI e utilizzato ordinariamente. Il docente di sostegno parteciperà anche alla correzione delle prove.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica, non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Agli alunni con disabilità che non si presentano all'esame viene rilasciato l'attestato di credito formativo (Nota 1865/17: "fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva"; "pertanto tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di I grado). E' bene sottolineare che le prove Invalsi non fanno più parte dell'Esame di Stato, ma sono requisito di accesso all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Per gli alunni con disabilità il Consiglio di Classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova - che sarà esclusivamente cartacea.

Art.8 - Orientamento

Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé con il duplice obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e di contribuire al progresso della società. L'orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. Per lo studente con disabilità tale scelta pone problematiche più complesse, da affrontare precocemente, considerandolo nella sua globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali ed accogliendolo nelle sue diverse dimensioni: gli aspetti di salute, cognitivi, quelli affettivo-emozionali e quelli sociali, attraverso un approccio biopsico-sociale (OMS, International Classification of Functioning, disability and health ICF CY, 2007). Le norme primarie di riferimento sono: la L. 104/1992, la L. 53/2003 in tema di personalizzazione, l'Accordo Quadro di programma provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2011 – 2016) che sottolinea come "nei P.E.I. dovranno essere programmati interventi specifici per l'orientamento, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni nel quadro del progetto di vita. I risultati che emergeranno faranno parte integrante del P.D.F. che accompagnerà l'alunno nell'accesso alla Scuola secondaria di 2° grado, alle Istituzioni Formative accreditate o ad altre strutture. Una sintesi dell'Orientamento verrà consegnata dalla scuola alla famiglia" (art.5, lettera c). Il riferimento al progetto di vita nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro è contenuto nelle linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" (4 agosto 2009). Per l'orientamento durante tutto l'arco della vita un importante riferimento sono le "linee guida per l'orientamento permanente (19 febbraio 2014) che hanno rivisto le "linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita" pubblicate nel 2009. La C.M. 6 marzo 2013 evidenzia il ruolo fondamentale dell'azione didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti, di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno (Nota prot. 2563 22.11.2013). Nella Legge 107/2015 al comma 29 infine si precisa che: "Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti". L'attività di orientamento si caratterizza pertanto come azione formativa all'interno del PEI. Si sviluppa nel corso di tutto il percorso scolastico e in particolare disabilità in vista del passaggio al successivo ordine di scuola, attraverso i Consigli di Classe in collaborazione con i Servizi, gli Enti Locali, con il coinvolgimento della famiglia, con il contributo di figure esperte e di tutte le opportunità disponibili sul territorio. Le attività di orientamento hanno inizio nel mese di Dicembre/Gennaio e si concludono nel mese di Febbraio. I Consigli di Classe, in



collaborazione con la Funzione Strumentale Continuità e Orientamento, promuovono iniziative specifiche mirate per far conoscere agli alunni l'offerta formativa del territorio ed elaborano il consiglio orientativo. Agli alunni diversamente abili verranno proposte, in linea di massima, le stesse attività della classe, tuttavia si valuterà ogni singolo caso con i colleghi di sostegno, al fine di garantire anche a questi studenti la proposta di attività adeguate alle loro capacità e ai loro effettivi bisogni. Il coinvolgimento della famiglia sarà essenziale sia in fase di progettazione che di attuazione del percorso.

L'insegnante di sostegno avrà il compito di:

- Coordinare l'orientamento per l'alunno disabile, in collaborazione con il Consiglio di Classe, provvedendo a contattare gli Istituti di Istruzione Superiore di interesse, per interfacciarsi con il referente per l'inclusione ed organizzare delle attività di orientamento specifiche presso la nuova scuola.
- Accertarsi della effettiva volontà della famiglia riguardo alla consegna della certificazione alla scuola secondaria di secondo grado.
- Fornire sostegno alle famiglie che ne hanno necessità nella procedura di iscrizione online.
- Consigliare di far rinnovare la certificazione, se in scadenza e, se si possiede, la certificazione di gravità L. 104 art. 3 (attualmente unica possibilità per ottenere la deroga).

Art.9 - Uscite didattiche e viaggi d'istruzione

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione oltre che un'esperienza didattica importante.

Gli alunni con disabilità (legge 104/92) hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, ai viaggi di istruzione. La scuola ha il compito di adoperarsi per cercare di rimuovere eventuali ostacoli ed evitare così discriminazioni nei confronti di questi alunni in occasione di uscite a breve, medio e lungo raggio.

Nella Nota n. 645 dell'11/04/2002 si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

Il principio basilare è che questi alunni non possono essere esclusi a causa della loro disabilità. La gita può rappresentare un momento importante per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e, a maggior ragione, per l'inclusione degli alunni diversamente abili nel gruppo classe.

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

In fase di progettazione di uscite didattiche e visite d'istruzione è necessario tener presenti le esigenze e le eventuali difficoltà degli alunni disabili (attenzione a mete, mezzi di trasporto, presenza di barriere architettoniche, ecc.).

Il rapporto docenti-alunni di 1 a 15 durante le uscite, in presenza di alunni certificati, scende in base alla gravità del caso, anche nell'eventualità che sia presente l'educatore o il genitore. Nel Regolamento d'Istituto si stabilisce che nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili è necessario provvedere alla designazione di un ulteriore accompagnatore qualificato (docente di sostegno o altro docente opportunamente qualificato)

Si ricorda che non è un obbligo del docente di sostegno partecipare ad uscite e visite, qualunque insegnante della scuola può accompagnare il gruppo-classe, purché si raggiunga il numero di accompagnatori necessario. Si valuterà caso per caso l'opportunità della partecipazione del docente di sostegno o dell'OSS, in base alle esigenze dell'alunno. L'autorizzazione del Dirigente Scolastico è vincolante per tutte le uscite proposte.

Art.10 - Evacuazione



Istituto Comprensivo n. 4

“C.Collodi - L.Marini”

Via Bolzano, n.27 - 67051- Avezzano (Aq)

Cod.mecc. AQIC843008 - Cod. Fisc.90041410664



Gli alunni certificati escono nell'ordine nel quale sono inseriti all'interno della classe, o nel luogo ove ci si trova; coloro che presentano permanenti o temporanee difficoltà di deambulazione, chiuderanno la fila accompagnati da: docente di sostegno/curricolare/OSS o collaboratore in servizio al piano. In caso di assenza di queste figure il docente di classe assiste prioritariamente l'allievo in difficoltà.